

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI  
PROTEZIONE CIVILE  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/09/2005**

**Articolo 1**

E' costituito il gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni d'ambo i sessi, residenti nel comune, o eccezionalmente nei comuni limitrofi.

**Articolo 2**

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della protezione civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla civica amministrazione, per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile e in caso d'emergenza.

**Articolo 3**

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda in cui vengano elencate eventuali specializzazioni o corsi di formazione frequentati, e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato, oltre al superamento di apposito corso di addestramento.

Il candidato volontario dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Aver conseguito la maggiore età
- Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti
- Non svolgere attività contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento
- Essere disponibile a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

**Articolo 4**

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della legge 225/1992, è responsabile unico del gruppo, è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Il Gruppo elegge il proprio coordinatore e tre vice coordinatori, che hanno la responsabilità del gruppo durante le sue attività, fanno parte di diritto del centro Operativo Comunale e dipendono funzionalmente dal Sindaco. Il coordinatore e i vice coordinatori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## **Articolo 5**

I volontari vengono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo della Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

## **Articolo 6**

All'interno del gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile può avvalersi della collaborazione di gruppi specializzati di altri Comuni durante le emergenze.

## **Articolo 7**

Il gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

## **Articolo 8**

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 2 con impegno, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, garantendo la massima disponibilità, durante le emergenze. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate. I volontari sono tenuti a rispettare il presente regolamento ed eventuali delibere degli organi competenti.

## **Articolo 9**

Ai Gruppi Comunali possono essere concessi dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1675/FPC del 30.03.1989 del Ministro stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento della Protezione Civile.

Ai volontari iscritti, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi dell'art. 9 L.R. 08.02.01 n. 194, i seguenti benefici:

### **Mantenimento del posto di lavoro:**

Al volontario in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato.

### **Mantenimento del trattamento economico e previdenziale:**

Al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;

qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

#### **Copertura assicurativa:**

I componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione contro le malattie e gli infortuni connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 11.08.1991, n. 226;

Per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo d'Istituto;

#### **Rimborso delle spese sostenute previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Comitato Comunale di Protezione Civile;**

Il Comitato Comunale di Protezione Civile provvede a rimborsare le spese documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate con ordine di servizio dal coordinatore di cui all'art. 3, in linea di massima stabilite come segue:

- Carburante consumato dagli automezzi impiegati, documentato sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;
- Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi impiegati non dipendenti da dolo o colpa grave;
- Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi di cui ai punti B e C sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza ecc.).

### **Articolo 10**

Il responsabile del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale attuata dal Comitato Comunale di Protezione Civile, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione sentito l'interessato e il coordinatore del Gruppo.

Il volontario che durante tutto l'anno solare non parteciperà a nessuna attività senza seria giustificazione sarà cancellato dall'Albo dei volontari e dovrà ripresentare eventuale domanda di adesione.

### **Articolo 11**

Presso la segreteria del Comune è costituito l'Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile, diviso in due sezioni:

- A comprende i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo Comunale di cui all'art. 1;
- B comprende le Associazioni, Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sui territori comunali che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Comune inoltrerà richiesta d'inserimento del Gruppo nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile.

L'adesione collettiva d'Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile al fine della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Fermo restando il fatto che ciascuna Associazione, Gruppo Organizzato, Ente che apporta iscrizioni collettive resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti, i medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art. 9 numero 3 (e disciplinati dal potere diretto del Comitato Comunale di Protezione Civile).

### **Articolo 12**

L'Amministrazione Comunale di San Sebastiano da Po provvede, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni e compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione della stessa Amministrazione, a fornire l'equipaggiamento ai Volontari.

Al volontario è fatto divieto di apportare modifiche tali da compromettere l'uniformità delle divise (scritte, adesivi o quant'altro non attinente il servizio di protezione civile).

Al volontario è vietata la detenzione, in pubblico, di coltelli o altro che assuma la definizione di "armi bianche improprie".

Il volontario deve tenere in ottimo ordine (pulita ed integra) la dotazione ricevuta, che rimane sempre di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 13**

La riserva deve essere richiesta per iscritto al Coordinatore per un periodo massimo di mesi 8 e può essere rinnovata per altri 4 mesi. I volontari collocati in riserva, per poter riprendere servizio, dovranno fare richiesta scritta al Sindaco.

### **Articolo 14**

L'Assemblea del Gruppo Volontari è convocata dal coordinatore del Gruppo, di propria iniziativa, sentito il Sindaco e/o suo delegato, o su richiesta del Sindaco, dell'Assessore delegato, o di almeno un quinto dei volontari mediante lettera semplice trasmessa ai volontari ed all'Amministrazione Comunale. L'avviso di convocazione sarà inoltre esposto nella sede del Gruppo Volontari.

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile. Essa è costituita esclusivamente dai volontari; possono tuttavia parteciparvi, a titolo consultivo, gli allievi e, se invitati, i rappresentanti degli organismi componenti il Comitato di Protezione Civile, i rappresentanti di altri Gruppi o Associazioni di volontariato di

Protezione Civile, nonché i rappresentanti delle varie istituzioni pubbliche (Prefettura, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco ecc.) i quali, però, non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono rese a maggioranza semplice dei volontari presenti e votanti.

Ogni volontario ha diritto a un voto. Non è ammesso il voto per delega. In prima convocazione, per la validità della seduta, deve essere presente la metà dei volontari. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei volontari.

### **Articolo 15**

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera esclusivamente nell'ambito della struttura comunale di Protezione Civile conformemente a quanto contenuto nel presente regolamento.

L'Assemblea dei volontari, a maggioranza semplice, propone al Sindaco o all'Assessore delegato alla Protezione Civile la richiesta di modifica del presente regolamento, al fine di tenerlo aggiornato all'evolversi dell'attività ed alle eventuali modifiche normative.

Il Sindaco o Assessore Delegato, dopo avere accertato la validità della richiesta, nei modi e tempi opportuni, sottoporranno all'Organo Comunale competente per legge le proposte di modifica.

### **Articolo 16**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti per legge.